

Linee guida relative alle spese ammissibili per i progetti di lavoro di pubblica utilità

Come da lettera prot 9779 dd 18 giugno 2010 inviata alle amministrazioni pubbliche

Al fine di facilitare la determinazione del costo complessivo dei progetti di lavoro di pubblica utilità, si forniscono, di seguito, le linee guida relative alle spese ammissibili di cui all'art.10 del Regolamento 116/Pres. del 28 maggio 2010.

ARTICOLO 10, COMMA 2 LETTERA a) **COSTO DEL LAVORO**

E' ammissibile l'intero costo del lavoro relativo alla paga base riferita all'inquadramento del livello iniziale per categoria del CCNL applicato nel settore di riferimento ed agli oneri diretti e indiretti, TFR e contributi a carico del datore di lavoro compresi.

ARTICOLO 10, COMMA 2 LETTERA b) **-COSTO DEI MATERIALI DI CONSUMO**

1. Sono ammissibili i costi per l'acquisizione dei materiali strettamente connessi allo svolgimento delle attività di cui all'allegato A del Regolamento 116/Pres del 28 maggio 2010, previste nel progetto . A titolo di esemplificazione sono: penne; quaderni; block notes; etichette; materiale per la rilegatura; riviste e quotidiani;carte da gioco; cruciverba; sudoku; giochi di società; sacchi per la raccolta dei rifiuti;pitture, solventi, sigillanti; costo del carburante; Indumenti protettivi antinfortunistici; etc

ARTICOLO 10, COMMA 2 LETTERA c) **-SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO**

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal soggetto attuatore per le attività di pubblicizzazione e promozione direttamente riferibili all'operazione.
2. Il soggetto attuatore, pena la non ammissibilità delle spese in questione, deve attenersi strettamente alle indicazioni di cui al Capo II – Modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 – sezione I – Informazione e pubblicità – del regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art.9 del regolamento (CE) n.1828/2006, tutte le azioni di pubblicizzazione e promozione dell'operazione devono ricomprendere gli emblemi di cui all'allegato B al Regolamento LPU
4. Nelle azioni di pubblicizzazione e promozione dell'operazione il soggetto attuatore può utilizzare anche il proprio emblema e quello del soggetto proponente, di dimensioni comunque non superiori a quelle degli emblemi di cui all'allegato B del Regolamento LPU.
5. Le spese ammesse per le attività di pubblicizzazione e promozione dell'operazione sono , a titolo esemplificativo, relative a:
 - a. materiale cartaceo, attraverso la produzione di materiale divulgativo e informativo quali guide, depliant, cartellonistica;
 - b. azioni divulgative ed informative attraverso il sistema dei mass media con:
 - i. servizi stampa dedicati su testate giornalistiche locali o nazionali;
 - ii. diffusione di notizie e informazioni tramite radio o televisioni locali o nazionali.
6. La Direzione centrale lavoro università ricerca si riserva la possibilità di valutare l'ammissibilità di ulteriori forme di pubblicizzazione e promozione proposte dal soggetto attuatore e fatte pervenire alla Direzione stessa, dal soggetto proponente .

ARTICOLO 10, COMMA 2 LETTERA d) **SPESE DI TUTORAGGIO**

1. L'attività di tutoraggio deve essere realizzata da personale dipendente dal soggetto attuatore calcolata sulla base del costo orario del lavoratore interessato nel mese o nei mesi in cui svolge la funzione, sulla base delle seguenti modalità:

- a. costo computato su base mensile, eventualmente rapportata ad anno, avendo a riferimento la retribuzione mensile onnicomprensiva di oneri diretti e indiretti, TFR e contributi a carico del datore di lavoro;
 - b. per quanto riguarda gli oneri diretti, sono ammissibili esclusivamente quegli elementi che caratterizzano il rapporto in misura stabile e ricorrente. In particolare rivestono carattere di ricorrenza i seguenti elementi previsti da CCNL:
 - i. paga base ed eventuali integrazioni più favorevoli;
 - ii. contingenza;
 - iii. aumenti di anzianità;
 - iv. indennità di funzione;
 - v. indennità di vacanza contrattuale.
 - c. per quanto riguarda gli oneri indiretti, sono ammessi quando gli stessi misurano benefici dei lavoratori previsti contrattualmente e specificatamente valutabili:
 - i. ferie;
 - ii. riposi aggiuntivi per festività soppresse;
 - iii. festività infrasettimanali;
 - iv. riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro;
 - v. tredicesima mensilità;
 - vi. quattordicesima mensilità (ove prevista);
 - vii. premio di produzione, quando riconosciuto contrattualmente o costituente un emolumento retributivo sostitutivo della quattordicesima;
 - viii. aggiornamento.
2. L'importo totale di tali elementi deve essere diviso per il monte ore di lavoro convenzionale mensile. Il costo orario così ottenuto va moltiplicato per il numero delle ore di impegno nel progetto.

ARTICOLO 10, COMMA 2 LETTERE e)g)h)i) **SPESE PER FUNZIONI TECNICHE**

In questa voce rientrano:

- le spese per parcelle notarili connesse alla costituzione di una associazione temporanea di imprese o di scopo, ove previste dalla procedura di selezione;
- le spese relative alla consulenza per l'elaborazione delle paghe dei soggetti beneficiari;
- i premi relativi ad assicurazioni per la responsabilità civile stipulate dai soggetti attuatori per la copertura dei rischi connessi alle prestazioni dei soggetti beneficiari;
- l'accensione di polizze fideiussorie bancarie o assicurative richieste al fine di assicurare i flussi finanziari nei confronti del soggetto attuatore a titolo di anticipazione;
- le spese per la certificazione esterna dei rendiconti fino ad un massimo di euro 250,00;

ARTICOLO 10, COMMA 2 LETTERA f) **SPESE DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE**

In questa voce rientrano le attività connesse, in senso ampio, all'azione di segreteria e amministrazione necessaria per la realizzazione dell'operazione. In particolare rientrano gli adempimenti di carattere amministrativo/finanziario connessi all'attività di rendicontazione di cui all'art.12, comma 2 del Regolamento.